

INCARICO PROFESSIONALE

tra

MONDOACQUA S.p.A., con sede in Mondovì (CN), Via Venezia n. 6/B, P.IVA e C.F.: 02778560041, in persona del Presidente Arch. Piercarlo PELLEGRINO, di seguito "*Committente*";

e

Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA – Avv. Sergio VIALE, con studio in Torino, Corso Montevecchio n. 68, P.IVA 09734420012, nella persona dell'Avv. Alessandro SCIOLLA, nato a Mondovì (CN), il 31 agosto 1966, di seguito denominato "*Consulente*",

Premesso che:

- il *Committente* ha l'esigenza di avvalersi dell'attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto amministrativo, societario e civile;
- il *Consulente* nella persona dell'Avv. Alessandro SCIOLLA è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Torino e si è reso disponibile a fornire al *Committente* tutta l'assistenza necessaria per le attività oggetto del presente contratto;
- il Consulente ha manifestato la disponibilità al mantenimento delle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto sottoscritto in data 03.03.2022
- Il Consiglio d'Amministrazione di Mondo Acqua ha approvato il contratto in oggetto, in data 21.09.2023

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) L'Arch. Piercarlo PELLEGRINO, nella sua specifica qualità, conferisce al *Consulente*, che liberamente accetta nell'ambito di un rapporto di consulenza senza vincolo di subordinazione, così come regolato dall'art. 2222 e segg. del Codice Civile, dall'art. 409 n. 3 del Codice di Procedura Civile, dall'art. 47, comma secondo del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dall'art. 34 della Legge 21/11/2000 n. 342, l'incarico di collaborazione per l'attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto amministrativo, societario e civile.
- 2) Restano espressamente escluse le materie che, pur rientrando nel settore amministrativo o civile, sono attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, alla privacy, al D. Lgs. 33/2013 e successive leggi di attuazione, all'antiriciclaggio, alla L. 231/2001 nonché ad ogni altro settore specialistico per il quale MONDO ACQUA ha attivato una consulenza con altro professionista.



3) L'espletamento del presente incarico, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, verterà su:

- assistenza e consulenza nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- assistenza e consulenza per le problematiche inerenti alla fase esecutiva di appalti di lavori, servizi e forniture;
- assistenza e consulenza nelle problematiche di diritto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni agli utenti nonché di gestione delle problematiche amministrative conseguenti;
- assistenza e consulenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze della Assemblea di Mondoacqua S.p.a.;
- assistenza e consulenza nei procedimenti sanzionatorio amministrativi a carico di MONDO ACQUA o dei suoi Amministratori avanti alla Provincia di Cuneo per violazioni in materia ambientale, con esclusione dei procedimenti penali e dei procedimenti sanzionatori civili o amministrativi in altre materie (ad es, per la violazione delle regole sulla sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, oppure per la violazione delle regole sulla privacy, sulla trasparenza, sull'antiriciclaggio, ecc.).

Fermo quanto previsto dall'art. 2, la descrizione delle attività di cui sopra rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite alle stesse, essendo il Consulente tenuto ad eseguire ogni intervento ritenuto opportuno e necessario al corretto e soddisfacente svolgimento del servizio nella sua interezza nell'ambito della materia di sua competenza.

E' in ogni caso esclusa dal presente incarico la rappresentanza e la difesa nei giudizi civili, amministrativi o tributari.

I tempi e le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente richiesta, in considerazione della loro natura, non possono essere predeterminati, tuttavia, per favorire un regolare ed efficiente espletamento dell'incarico, resta inteso che gli stessi dovranno essere concordati con il Presidente di MONDO ACQUA S.p.A. oppure con la Sig.ra Laura PEISINO e con l'Ing. Chiara MIRTO.

4) Il Consulente non sarà tenuto nei confronti della MONDO ACQUA S.p.A. al rispetto dei doveri e degli obblighi peculiari del rapporto di lavoro subordinato, se non nei limiti di quelli derivanti dall'istituto giuridico della consulenza.

- 5) La consulenza prestata secondo le esigenze del Committente e con la discrezionale disponibilità del Consulente, senza vincolo di orario né di presenza potrà svolgersi, oltre che presso il proprio domicilio anche nei locali della sede della MONDO ACQUA S.p.A. stessa ovvero mediante l'accesso a uffici pubblici e/o privati nonché a luoghi e locali pubblici e/o privati ove si svolgono attività di competenza o interesse del Committente.
- 6) La MONDO ACQUA S.p.A. si impegna a fornire, tramite i propri uffici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.
- 7) Il Consulente con la semplice sottoscrizione della presente scrittura dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con attività della Committente e si obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e comunque a darne immediata comunicazione.
- 8) Il Consulente si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale, di cui agli art. 621 e 622 del codice penale. Ogni informazione o notizia che venga comunicata o che apprenda il collaboratore dovrà essere mantenuta segreta salvo che non sia o diventi di pubblico dominio per fatto a lui non imputabile. Parimenti ogni documento, relazione, stampato, modulo, nota, appunto etc. consegnati al collaboratore o redatto nell'adempimento del rapporto di consulenza apparterrà al Committente e a quest'ultimo dovrà essere restituito all'esaurimento del contratto.
- 9) L'incarico di consulenza ha decorrenza dal 01/07/2023 e durata sino al 31/12/2024. E' escluso il rinnovo tacito dello stesso.
- 10) **SUCCESSIONE NEL CONTRATTO - Premesso che:**
- la concessione di gestione del Servizio Idrico integrato affidata a Mondo Acqua S.p.a., la cui scadenza era prevista al 31/12/2021, è attualmente in esercizio in regime di proroga sino all'ingresso nel Gestore Unico della Provincia di Cuneo.
 - Al momento del subingresso del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato a Mondo Acqua S.p.a., si verificherà anche il subingresso in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e dunque anche nella titolarità del presente contratto di appalto.

- Verificandosi tale evenienza, il Gestore Unico subentrerà automaticamente nel presente contratto in luogo di Mondo Acqua S.p.a. ed assumerà tutte le obbligazioni e tutte le facoltà ed i diritti da esso derivanti e conseguenti.

Ciò premesso, la Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni in oggetto sino alla data del 31/12/2024, con la clausola di impegno ed obbligo che, qualora il gestore Unico subentri a Mondo Acqua S.p.a. prima della data del 31/12/2024, la Ditta appaltatrice accetti di proseguire il contratto in essere con il Gestore Unico subentrante nella veste di committente, alle medesime condizioni economiche e giuridiche e con la stessa scadenza temporale, senza nulla pretendere verso Mondo Acqua.

11) Il Committente si riserva di recedere dal presente contratto in qualunque momento, qualora non ritenga di dar più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto, mediante comunicazione, da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In tal caso il Consulente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali danni.

12) REVISIONE PREZZI - Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata con le modalità previste dall'art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022.

Ai fini dell'evasione della richiesta, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata dallo stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l'appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Le singole voci in aumento o diminuzione, qualora non ricomprese nell'art. 29, comma 2, del d.l. 4/2022, dovranno trovare riferimento - anche tramite comparazione con voci analoghe o per interpolazione di più voci - nei listini regionali e/o nazionali.

- 13) Il corrispettivo per l'attività del Consulente viene convenuto a titolo forfettario in €. 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00), oltre IVA e CPA.

Il Consulente avrà altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio.

La parcella sarà emessa con cadenza trimestrale, a consuntivo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da MONDO ACQUA S.p.A. entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea documentazione contabile, che dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo di MONDO ACQUA S.p.A., ai riferimenti di seguito indicati:

MONDO ACQUA S.p.A.

Via Venezia n. 6/B

12084 Mondovì (CN)

P. IVA/C.F.: 02778560041.

Il compenso sarà soggetto alle ritenute di legge nella misura vigente al momento della liquidazione.

- 14) Tutti gli oneri e rischi relativi all'assunzione e allo svolgimento dell'incarico sono soltanto ed esclusivamente a carico del Consulente.
- 15) Ai sensi dell'art. 9, c. 4, della L. n. 27 del 24/03/2012, il Professionista dichiara i seguenti dati polizza n. 1/1803/122/154880821 stipulata presso UNIPOL SAI S.p.A., relativi alla propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

16) Il Consulente dichiara di aver preso visione sul sito www.mondoacqua.com e di accettare il contenuto del “Codice Etico” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in esso contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Consulente di tali obblighi è considerata da MONDOACQUA S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

17) Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

18) La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso. Le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

19) Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio come segue:

- MONDO ACQUA S.p.A., in Mondovì (CN), Via Venezia n. 6/B,
- Avv. Alessandro SCIOLLA, in Torino, Corso Montevecchio n. 68.

20) Il Consulente, ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza il Committente a trattare i propri dati per le finalità contenute nell'informativa e comunque connesse all'esatta esecuzione del presente contratto.

Le parti concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.

Mondovì, li 21.09.2023

Il Consulente

Avv. Alessandro SCIOLLA



MONDOACQUA S.p.A.

Il Presidente

Arch. Piercarlo PELLEGRINO

